

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 09/07/2026

FATTO

Il ricorrente risulta titolare di due contratti di finanziamento anticipatamente estinti: il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***615 stipulato nel 2014 ed estinto nel 2025, il contratto di delegazione di pagamento n. ***616 stipulato nel 2014 ed estinto nel 2021. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni accessorie e di spese fisse contrattuali per la somma di € 2.846,34 (in particolare per € 1.730,07 in relazione al contratto n. ***615 e per € 1.116,27 in relazione al contratto n. ***616) calcolate col criterio del *pro rata temporis*. Inoltre, il ricorrente chiede per ciascun finanziamento la restituzione delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario successivamente all'estinzione, gli interessi dal reclamo al soddisfo, € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale per la redazione del presente ricorso, € 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso medesimo. Inoltre, in relazione al contratto di delegazione di pagamento, il ricorrente domanda la restituzione di quanto corrisposto all'intermediario a titolo di penale per l'estinzione anticipata pari a € 144,79.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso eccependo di aver correttamente restituito al ricorrente le voci di costo ripetibili, mentre quelle domandate col presente ricorso, avendo natura up front, non possono essere oggetto di restituzione. Inoltre, in relazione al contratto di delegazione di pagamento, estinto attingendo al TFR del cliente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'intermediario eccepisce l'applicabilità dell'art. 125 *sexies* TUB non trattandosi nel caso di specie di una estinzione anticipata per volontà del cliente. Per tale motivo l'intermediario sostiene che il ricorrente non avrebbe diritto alla restituzione di alcuna voce di costo.

DIRITTO

I rapporti di finanziamento oggetto della controversia sono stati anticipatamente estinti rispettivamente nel 2025 il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***615 (in corrispondenza della rata n. 108 su un totale di n. 120 rate – per la precisione dopo n. 32 rate su un totale di n. 43 rate del debito rinotificato) e nel 2021 il contratto di delegazione di pagamento n. ***616 (in corrispondenza della rata n. 64). Di entrambi i finanziamenti sono presenti in atti i conteggi estintivi e la relativa quietanza liberatoria. In particolare, il contratto di delegazione di pagamento è stato estinto attingendo al TFR, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

L'intermediario ha sollevato l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB nel caso in esame, e pertanto il ricorrente non avrebbe diritto ad alcun rimborso degli oneri richiesti dal momento che il finanziamento non si sarebbe estinto per atto volontario di estinzione anticipata da parte del cliente ma per effetto della decadenza dal beneficio del termine causato dalla condizione della cessazione del rapporto di lavoro. Sul punto l'orientamento dei Collegi, dal quale non ci si intende discostare, è nel senso di riconoscere al cliente il diritto al rimborso degli oneri non maturati anche in caso di decadenza del beneficio del termine e anche qualora il debito sia stato estinto mediante il versamento del TFR. Il consumatore ha comunque diritto ad una riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125 sexies TUB.

Risolta tale preliminare questione, nel merito il caso riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF

e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell’ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”. In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 - *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Dai contratti e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che tanto le commissioni accessorie quanto le spese fisse contrattuali abbiano natura *up front* in quanto tese a remunerare attività tutte prodromiche al perfezionamento del finanziamento.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili, per ciascun contratto, calcolate in base ai criteri sopra menzionati.

Contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***615:

rate complessive	120	rate scadute	108	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	12	TAN	10,30%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	1,42%						
Commissioni di istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	5,68 €	4,74 €	0,94 €
Commissioni intermediario del credito				1.998,00 €	Up front	Curva degli interessi	28,37 €	23,72 €	4,65 €
Totale									5,59 €

Contratto di delegazione di pagamento n. ***616:

rate complessive	120	rate scadute	64	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	56	TAN	11,03%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	26,07%						
Commissioni di istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	104,28 €		104,28 €
Commissioni intermediario del credito				1.992,00 €	Up front	Curva degli interessi	519,31 €		519,31 €
Totale									623,59 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 629,18, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Quanto alla richiesta di restituzione delle spese legali affrontate dal ricorrente per il presente ricorso, si evidenzia che in materia è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. 4580 del 2025) statuendo che: le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune; la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo, e deve essere sorretta dalla evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità o la necessità e la rilevanza della difesa tecnica nella gestione del procedimento; il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista o il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Sulla base dei principi enunciati, nel caso in esame si evidenzia che l'intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini previsti dalla normativa e non ha assunto un comportamento ostruzionistico e che sulla materia del contendere sussiste un orientamento consolidato dei Collegi e pertanto il ricorso non è caratterizzato da particolare complessità. La domanda di rifusione delle spese legali non può pertanto essere accolta.

Del pari non può essere accolta la domanda di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata, in quanto l'applicazione delle stesse risulta conforme al dettato dell'art. 125-sexies TUB: al momento dell'estinzione la vita residua dei contratti era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; l'importo addebitato è corrispondente all'1% del debito residuo del rispettivo finanziamento; il ricorrente non contesta il criterio di calcolo utilizzato.

Va altresì respinta la richiesta di restituzione delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario successivamente all'estinzione del finanziamento in quanto formulata in modo del tutto generico e non supportata da alcuna documentazione probatoria.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 629,18, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE